


**MARCHE
MULTISERVIZI**
CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI FORNITURA BENI (CGCB)
Art. 1 - Parti contrattuali

Le presenti condizioni generali di contratto (di seguito, per brevità denominate CGCB) valgono per tutte le società appartenenti al Gruppo Hera di seguito, per brevità, denominate "Gruppo Hera", di cui Marche Multiservizi fa parte, per le attività di acquisizione di beni dal Fornitore (in tal modo viene convenzionalmente denominata l'Impresa destinataria del contratto/ordine) e di seguito per brevità denominate "Parti".

Art. 2 - Validità ed accettazione dei documenti che regolano i rapporti contrattuali fra le parti

I contratti/gli ordini del Gruppo Hera sono formalizzati conformemente alle presenti CGCB che si considerano accettate dal Fornitore ai sensi dell'art. 1341, comma 1, del codice civile; pertanto, il Fornitore con la presentazione dell'offerta, anche in formato elettronico, dà atto che approva le disposizioni contenute nelle presenti CGCB approvando espressamente per iscritto, ai sensi dell'art. 1341, comma 2, del codice civile le clausole richiamate in calce. Eventuali deroghe o precisazioni, rispetto alle prescrizioni sopra richiamate, richieste dal Fornitore vanno da questi precisate nell'offerta e si riterranno accettate solo qualora il Gruppo Hera concordi espressamente sulla deroga alle proprie prescrizioni riportandole nel successivo contratto/ordine.

Il Fornitore resterà vincolato, con la presentazione dell'offerta, per 180 (centottanta) giorni naturali consecutivi dalla scadenza del termine fissato in lettera di invito; il Gruppo Hera resterà vincolato, invece, solo dopo l'emissione di un contratto/ordine formale in cui verranno richiamati, oltre alle presenti CGCB, i documenti che definiscono il pieno accordo tra le parti e fanno parte integrante del contratto, quali la richiesta d'offerta e suoi eventuali allegati (NIRS ed eventuale DUVRI), l'offerta del Fornitore e suoi eventuali allegati, nonché i documenti denominati: "Regolamento generale di Qualità-Sicurezza-Ambiente-Energia e Responsabilità Sociale per le imprese appaltatrici e/o lavoratori autonomi operanti nell'ambito del Gruppo Hera", "Politica per la Qualità e la Sostenibilità" del Gruppo Hera, "Politica per la Protezione dei dati personali" del Gruppo Hera, i quali sono rinvenibili sulla piattaforma Hera_Pro, nella seguente Area accessibile al Fornitore stesso: Collaborazione Documentale → Aree di Collaborazione → Documentazione Standard da Visionare ed Accettare.

Sono inoltre considerati Inclusi nella documentazione che definisce il pieno accordo tra le parti i seguenti documenti Marche Multiservizi S.p.A. (di seguito MMS) denominati:

"Codice Etico" del Gruppo MMS;

"Modello per la prevenzione della corruzione" del Gruppo MMS;

"Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo MOGC - ex D.Lgs. 231/2001" del gruppo MMS;

"Politica per la Qualità, Sicurezza, Ambiente, Energia e per la prevenzione della corruzione" del Gruppo MMS;

presenti sul sito web Marche Multiservizi S.p.A ai seguenti link

https://www.gruppomarchemultiservizi.it/chi-siamo/modello_231_e_antikorruzione/

https://www.gruppomarchemultiservizi.it/#!/sostenibilita/qualita%20sicurezzaambienteenergia_e_sa_8000/

Pertanto, non esisteranno altri patti, dichiarazioni, condizioni, istanze, termini, obblighi al di fuori di quelli previsti dai documenti richiamati nel contratto/ordine ed eventuali modifiche in tal senso dovranno essere sottoscritte da entrambe le parti. In particolare, non costituiscono parte del contratto, e pertanto non sono ritenute valide le clausole in essa contenute, le Condizioni generali di vendita del Fornitore che lo stesso abbia eventualmente allegato alla propria offerta; non saranno, quindi, ammesse eccezioni, integrazioni o riserve a tale esclusione se non esplicitamente e puntualmente accettate per iscritto dal Gruppo Hera.

Il testo autentico dei documenti che regolano i rapporti contrattuali fra le parti è in lingua italiana indipendentemente dal fatto che gli stessi possano essere tradotti in altre lingue per scopi informativi. Di conseguenza, l'unica versione di tali documenti valida e vincolante per le parti è la versione in lingua italiana.

Art. 3 - Oneri e Responsabilità a carico del Fornitore – Subaffidamenti

Tutti gli obblighi e gli oneri necessari per l'esecuzione del contratto/ordine devono intendersi a completo carico del Fornitore, ad esclusione di quelli esplicitamente posti a carico del Gruppo Hera dai documenti di cui all'art. 2. L'enunciazione degli obblighi ed oneri a carico del Fornitore, nel seguito elencati, è solo esemplificativa e non limitativa, nel senso che ove si rendesse necessario da parte del Fornitore affrontare obblighi ed oneri non indicati nei suddetti documenti, ma necessari per la puntuale esecuzione del contratto/ordine medesimo, tali oneri saranno a completo carico del Fornitore. Il Fornitore deve garantire la Committente dall'evizione totale o parziale della fornitura e valgono le prescrizioni stabilite dagli articoli 1476 e ss. del codice civile. Il Fornitore è responsabile del corretto adempimento del contratto/ordine, restando inteso esplicitamente che le prescrizioni contenute nel contratto/ordine saranno da esso riconosciute idonee al raggiungimento di tale scopo e pertanto la loro osservanza non limiterà né ridurrà la sua responsabilità.

La fornitura oggetto del contratto/ordine dovrà rispondere nel suo complesso ed in ogni singola parte, a tutte le norme vigenti in materia al momento della consegna del materiale, nonché alle altre eventuali norme indicate nella richiesta d'offerta. I beni oggetto di fornitura dovranno inoltre essere pronti al normale funzionamento commerciale alle condizioni stabilite dalla richiesta d'offerta.

Il Fornitore garantisce che la fornitura è immune da vizi che la rendano inidonea all'uso cui è destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore. In caso contrario, eventuali vizi o difformità tali da rendere la fornitura inidonea all'uso a cui è destinata o tali da diminuirne il valore, attribuiscono alla Committente - a parziale deroga dell'art. 1495 C.C. - la facoltà di risolvere il contratto, ove denunciati al Fornitore entro 60 (sessanta) giorni dalla scoperta. In tali casi, la Committente potrà addebitare al Fornitore, tutti i danni derivanti dai vizi o difformità riscontrati dalla Committente stessa nella fornitura. In caso di vizi o difformità di minore entità, che non pregiudicano l'uso al quale la fornitura è destinata, la Committente avrà diritto di chiedere l'eliminazione degli stessi, a cura e spese del Fornitore, o la riduzione del corrispettivo.

Il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne la Committente da tutti i danni derivanti dall'inadempimento del contratto/ordine o da violazioni di norme applicabili, di qualsiasi tipo, o da qualsiasi fatto colposo o doloso imputabile al Fornitore in relazione all'esecuzione della fornitura, nonché a manlevare la Committente da qualsiasi azione legale che venisse promossa da terzi, nei confronti della Committente stessa, derivante da inadempimento, violazione di legge (es. norme relative alla sicurezza, ai brevetti etc.), fatto colposo o doloso commesso dal Fornitore in relazione all'esecuzione della fornitura. Inoltre, si obbliga a manlevare e tenere indenne la Committente da tutti i danni subiti a causa dell'applicazione di eventuali sanzioni e penali ad essa irrogate dalle Autorità competenti in conseguenza di comportamenti imputabili al Fornitore in relazione all'esecuzione della fornitura.

Il Fornitore è tenuto inoltre ad ottemperare a tutti i controlli ed eseguire tutte le prove richieste per verificare la conformità della fornitura alle prescrizioni di contratto.

Il Fornitore, infine, è responsabile del comportamento di tutti i suoi dipendenti/collaboratori o incaricati a qualunque titolo (inclusi eventuali vettori terzi) per quanto attiene all'osservanza delle disposizioni di legge e delle norme di comune prudenza per prevenire ed evitare qualsiasi incidente/infortunio in sede di consegna della fornitura.

Il Fornitore è obbligato a rispettare tutta la normativa relativa alla sicurezza sul lavoro e alla regolarità retributiva, contributiva e fiscale per i propri addetti nonché la normativa in materia ambientale. Il Gruppo Hera, pertanto, si riserva il diritto di controllare, in qualsiasi momento, l'adempimento da parte del Fornitore di quanto sopra descritto. In caso di violazioni o irregolarità rilevate, il Gruppo Hera potrà procedere a risolvere anticipatamente il contratto/ordine come meglio specificato al successivo art.5. Il rispetto degli obblighi contributivi, assicurativi da parte del Fornitore potrà essere accertato anche tramite l'acquisizione del D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva) richiesto dal Gruppo Hera direttamente agli enti previdenziali. In caso di inadempimento o di irregolarità rilevate a seguito di tale verifica, il Gruppo Hera, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, comunicherà al Fornitore quanto riscontrato e procederà alla sospensione dei pagamenti per la quota corrispondente all'entità della inadempienza rilevata riservandosi, per quest'ultima, di attivare la procedura di intervento sostitutivo di cui di cui all'art. 11, 6° c., del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii.. In caso di "D.U.R.C. in attesa", la Committente sospenderà l'intero pagamento.

Il Fornitore si obbliga a mantenere validi - senza soluzione di continuità - per tutta la durata del contratto, gli eventuali requisiti di qualificazione e/o di esecuzione prescritti per la presente fornitura, connotati da scadenza temporale (es. certificazioni, iscrizioni, abilitazioni etc.). Inoltre, fermo restando il rispetto dei vincoli minimi previsti nella documentazione di gara, il Fornitore è obbligato a rendere materialmente disponibili, già al momento dell'inizio della fornitura, tutti i contenuti della propria Offerta.

L'inottemperanza agli obblighi sopra prescritti darà titolo alla Committente di avvalersi della clausola risolutiva espressa del contratto.

Committente e Fornitore si obbligano a mantenere il più stretto riserbo su ogni informazione confidenziale di cui siano venute a conoscenza in occasione ed in relazione al contratto/ordine anche con riferimento alla fase precontrattuale, esecutiva e di estinzione dell'accordo.

Per informazioni confidenziali si intendono tutti i documenti, i dati, le informazioni, le conoscenze, riguardanti anche il know how e la proprietà intellettuale di natura non pubblica, che siano stati raccolti, elaborati, sviluppati, comunicati - in forma scritta o orale - in occasione e in relazione al contratto/ordine. Committente e Fornitore assumono l'impegno di mantenere la più assoluta riservatezza in merito ai documenti oggetto del contratto/ordine e non comunicheranno/pubblicheranno articoli e/o fotografie riguardanti forniture/servizi ed i luoghi di svolgimento delle attività, senza esplicito benestare scritto dell'altra parte. La presente clausola di riservatezza conserva la sua efficacia anche successivamente alla cessazione, per qualsiasi motivo, del contratto/ordine e verrà meno soltanto quando, in base alle vigenti leggi, i relativi dati e le informazioni divengano di dominio pubblico.

Committente e Fornitore si obbligano a garantire il rispetto di quanto indicato nella presente clausola anche da parte dei propri dipendenti, collaboratori, fornitori.

Il Responsabile per la protezione dei dati di Hera è contattabile all'indirizzo dataprotectionofficer@gruppohera.it

Prima della stipula del contratto/ordine, il Fornitore dovrà indicare alla Committente l'indirizzo al quale è contattabile il Responsabile della protezione dei dati. Qualora tale Responsabile non sia stato designato, l'Impresa dovrà comunicare alla Committente di non aver effettuato la designazione del Responsabile per la protezione dei dati, per valutazioni di propria esclusiva competenza e responsabilità. In caso di violazione, anche parziale dei suddetti obblighi di riservatezza, la Committente oltre a riservarsi la facoltà di risolvere il contratto, potrà richiedere il risarcimento dei danni subiti.

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI FORNITURA BENI (CGCB)

Nel rispetto delle norme in materia di Responsabilità Sociale d'impresa, il Fornitore deve attenersi alle seguenti prescrizioni:

1. non deve utilizzare, né favorire, il lavoro infantile, ovvero il lavoro dei bambini sotto l'età minima prevista dalla Legge (16 anni). Inoltre, tutti i giovani lavoratori (fra i 16 ed i 18 anni) devono essere sottoposti a condizioni di lavoro non pericolose ed agli orari, mansioni e retribuzioni consentite dalla Legge;
2. non deve utilizzare né favorire in alcun modo il lavoro forzato;
3. non deve ostacolare la libertà di associazione sindacale dei lavoratori, né i diritti dei lavoratori sindacalisti;
4. non deve attuare la discriminazione fra i propri lavoratori in base a razza, origine nazionale o sociale, casta, nascita, disabilità, sesso, orientamento sessuale, religione, opinione politica, affiliazione sindacale, responsabilità familiari, età, stato civile;
5. non deve adottare procedure disciplinari quali coercizione mentale, coercizione fisica, abuso verbale;
6. deve essere garantito un orario di lavoro in linea con quanto previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Applicato. Lo straordinario deve essere richiesto e retribuito coerentemente al Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Applicato;
7. la retribuzione deve essere quella prevista dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Applicato. Non è consentito l'impiego del "lavoro in nero" o forme di impiego non rispettose della normativa vigente sul lavoro;
8. adottare elementi previsti per pianificare, attuare, controllare e migliorare il proprio Sistema di Gestione della Responsabilità Sociale. Sono necessari solo per chi intende certificare eventualmente il proprio Sistema di Gestione di Responsabilità Sociale.

L'esecuzione del contratto/ordine è affidata al Fornitore che non può subaffidarla nemmeno in parte ad altra impresa senza la preventiva autorizzazione scritta del Gruppo Hera. Inoltre, il Fornitore, nell'adempimento delle obbligazioni contrattuali, è tenuto a favorire l'attuazione, da parte del Gruppo Hera, di quanto previsto nel sopra richiamato documento "Politica per la Qualità e la Sostenibilità" del Gruppo Hera e, qualora applicabile, potrà essere valutato sulla base della prestazione energetica fornita.

Art. 4 - Consegna dei beni - Penali per ritardo

I beni oggetto di fornitura dovranno essere opportunamente imballati ed approntati per la spedizione secondo la tecnica più aggiornata e con quella cura che la natura del materiale ed i prevedibili rischi del trasporto consigliano. Il Fornitore dovrà anche tener conto, all'atto dell'imballaggio, di temporanee esposizioni ad agenti atmosferici. Il Fornitore curerà, a proprie spese e sotto la sua esclusiva responsabilità, entro i limiti di propria fornitura, l'imballaggio, l'approntamento al trasporto e il carico di quanto fa parte della fornitura, nonché il trasporto fino al cantiere del Gruppo Hera e, quando non diversamente previsto in contratto/ordine, lo scarico dei materiali.

La consegna dei beni al Gruppo Hera non costituisce accettazione di tali beni.

I termini di consegna o di fornitura condivisi in fase di trattativa decorrono, salva diversa disposizione, dalla data di emissione del contratto/ordine. Salvo diversa pattuizione scritta, le consegne vengono eseguite DDP (Delivered Duty Paid - Reso Sdoganato) presso i locali indicati nella richiesta d'offerta o nel contratto/ordine, indipendentemente dal fatto che tali locali siano di proprietà del Gruppo Hera; in ogni caso e fino alla consegna al Gruppo Hera, tutti i rischi relativi al materiale sono a carico del Fornitore. Il Gruppo Hera riconoscerà valide esclusivamente le quantità risultanti dai controlli effettuati da propri addetti e si riserva di reclamare la difformità tra le quantità dichiarate nel D.D.T. (Documento di Trasporto) e quelle effettivamente pervenute entro 60 giorni dalla data della consegna. Sui termini di consegna di cui sopra, se non espressamente dichiarati tassativi, potrà essere concessa una tolleranza pari al 5% del tempo stabilito per la consegna. Trascorso inutilmente tale termine, il Gruppo Hera, a sua discrezione, potrà applicare una penale pari al 2% per ogni settimana di ritardo fino alla concorrenza massima del 10% del prezzo globale della fornitura, fatti salvi comunque la sua facoltà di risolvere il contratto/ordine per colpa del Fornitore ed il diritto al risarcimento delle perdite e dei maggiori danni.

Gli importi relativi alle penali ed agli altri eventuali addebiti, saranno fatturati dal Gruppo Hera al Fornitore e riscossi, anche mediante compensazione, trattenendone in tal caso il relativo importo in sede di pagamento al Fornitore delle fatture, a partire da quella riferita alle prestazioni effettuate nel periodo di competenza.

Art. 5 - Clausola risolutiva espressa

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del codice civile, il Gruppo Hera potrà risolvere il contratto/ordine al verificarsi anche di uno solo dei seguenti inadempimenti, senza pregiudizio di ogni altro suo ulteriore diritto anche per risarcimento danni:

- a) si siano verificate le situazioni di cui all'art. 122, comma 1 lett. a), b), c) e d) del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii.;
- b) perdita delle licenze o dei diritti di cui all'art. 8 delle presenti condizioni generali di contratto;
- c) ritardo nella consegna superiore a 30 giorni di calendario naturali e consecutivi, compresi i casi fortuiti e di forza maggiore;
- d) in caso si siano verificate almeno tre contestazioni formali con conseguente addebito di penalità da parte del Gruppo Hera o, comunque, in corrispondenza del raggiungimento per penali addebitate al Fornitore, del 10% del prezzo globale della fornitura;
- e) in caso di cessione del contratto da parte del Fornitore o di subaffidamento svolto senza preventiva autorizzazione del Gruppo Hera;
- f) in caso si sia verificata una delle seguenti situazioni in capo al Fornitore: liquidazione giudiziale, liquidazione coatta e concordato preventivo, o sia in corso nei suoi confronti un procedimento per la dichiarazione di tali situazioni, salvo quanto previsto dall'art. 124 c. 4° del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., in ordine alla possibilità di prosecuzione del contratto nonché dalle specifiche disposizioni di legge vigenti in materia, oppure di cessazione dell'attività del Fornitore;
- g) nel caso in cui il Fornitore i violi gli obblighi contributivi, retributivi e fiscali a proprio carico e/o nei confronti di propri dipendenti o collaboratori nonché gli obblighi in materia di tutela antinfortunistica e assicurativa nei confronti dei medesimi;
- h) nel caso in cui, successivamente alla data di sottoscrizione del contratto, a seguito di informazioni pervenute dalla Prefettura competente emergano elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa sul Fornitore ai sensi dell'art. 92, comma 4, del D.Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii., fatto salvo il pagamento delle forniture già eseguite;
- i) i pagamenti svolti dal Fornitore sugli eventuali subcontraenti siano stati eseguiti senza avvalersi di Banche o della Società Poste Italiane S.p.A., ai sensi della Legge n. 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
- j) in caso di violazione delle norme che tutelano la sicurezza dei dipendenti del Fornitore stesso nell'esecuzione della fornitura nonché in caso di violazione degli obblighi di riservatezza di cui all'articolo 3;
- k) in caso di violazione degli obblighi di riservatezza sulle informazioni commercialmente sensibili e, più in generale, di rispetto delle politiche di separazione funzionale, relativi alle attività separate funzionalmente;
- l) in caso di mancato rispetto da parte del Fornitore delle disposizioni del Codice Etico del Gruppo Hera, visionabile presso il sito www.gruppohera.it, di cui dichiara di avere preso visione e di accettarne i contenuti;
- m) in caso di violazione di quanto stabilito ai punti da 1 a 8 in materia di responsabilità sociale d'impresa di cui al precedente art. 3, nonché in caso di violazione delle disposizioni contenute nel "Modello per la Prevenzione della Corruzione" del Gruppo Hera (di cui al precedente art. 2) e/o del Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2011" del Gruppo Hera e/o delle Leggi di volta in volta vigenti in materia di corruzione;
- n) nel caso in cui il Fornitore, successivamente alla data di sottoscrizione del contratto, sia oggetto di provvedimento di sospensione dell'attività d'impresa interessata dalle violazioni di cui all'art. 14 del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii., al fine di contrastare il lavoro irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, fatto salvo il pagamento delle prestazioni già eseguite;
- o) nel caso in cui il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti adotti nei confronti del Fornitore un provvedimento interdittivo alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni ed alla partecipazione a gare pubbliche, a seguito dell'emanazione del provvedimento sospensivo di cui al punto precedente;
- p) nel caso in cui la fornitura di impianti e macchinari non presenti tutte le caratteristiche tecniche, di ideazione, proporzionamento, di funzionamento etc. riportate nel contratto e/o nei relativi allegati o laddove la stessa non sia conforme alle prescrizioni delle norme vigenti in materia;
- q) nel caso in cui il Fornitore abbia violato gli obblighi stabiliti dagli artt. 1476 e 1480 del codice civile e/o la fornitura presenti vizi o difformità tali da renderla inidonea all'uso cui è destinata ove denunciati al Fornitore entro 60 (sessanta) giorni dalla scoperta (a parziale deroga dell'art. 1495 c.c.);
- r) nei confronti del Fornitore sia intervenuto un provvedimento definitivo di applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al D.Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii. o, a seguito di informazioni pervenute dalla Prefettura competente, emergano nei confronti del Fornitore elementi relativi a tentativi di infiltrazione ai sensi dell'art. 92, comma 4, del predetto D.Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii.;
- s) nei confronti del Fornitore sia intervenuta una sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'art. 94 c.1 del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii.;
- t) in caso di violazione da parte del Fornitore degli obblighi in merito alla permanenza – senza soluzione di continuità - dei requisiti di qualificazione/esecuzione prescritti per il presente contratto/ordine nonché di rispetto dei contenuti della propria Offerta.

Il Gruppo Hera comunicherà per iscritto la propria intenzione di valersi della clausola risolutiva espressa che avrà effetto al momento della ricezione da parte del Fornitore.

E' altresì facoltà della Committente recedere in qualunque momento dal contratto mediante il pagamento della fornitura regolarmente eseguita oltre il decimo della fornitura non eseguita, ai sensi previsto dall'Allegato II.14 al D.Lgs. n. 36/2023 al D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii., escluso ogni altro compenso.

Art. 6 - Risoluzione contrattuale

Per inadempimenti non compresi fra quelli dell'art. 5, il Gruppo Hera ed il Fornitore prima di agire per la risoluzione del contratto/ordine, dovranno intimare per iscritto l'adempimento concedendo all'altra parte un termine per adempiere di 15 (quindici) giorni di calendario, naturali e consecutivi, ai sensi dell'art. 1454 del codice civile e con l'avvertenza che, decorso inutilmente tale termine, il contratto si intende risolto.

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI FORNITURA BENI (CGCB)**Art. 7 – Disposizioni in materia di sicurezza e ambiente**

La consegna della fornitura deve avvenire nel rispetto di tutti i requisiti in materia di sicurezza stabiliti nel contratto/ordine, negli altri documenti ad esso allegati e/o in esso richiamati nonché nella restante documentazione consegnata al Fornitore. Deve essere inoltre rispettata la normativa in materia di sicurezza vigente al momento dell'esecuzione della fornitura oggetto del contratto. Qualora, in relazione ai beni forniti, il Fornitore rilevi un pericolo per la salute o la sicurezza delle persone, deve comunicarlo senza alcun indugio al Gruppo Hera a mezzo pec/fax; in qualunque caso il Fornitore è responsabile di tutte le eventuali conseguenze che dovessero derivarne.

Qualora il Fornitore, per la consegna del prodotto, si avvalsesse di vettori terzi, si renderà responsabile della loro informazione e formazione circa le eventuali Note Informative dei Rischi Specifici, ricevute dal Gruppo Hera e circa le misure di prevenzione e protezione con quest'ultimo concordate e sarà altresì responsabile del loro comportamento e dell'eventuale mancato rispetto di tali misure e delle norme di comune prudenza per prevenire ed evitare qualsiasi incidente.

Nel caso in cui parte delle attività incluse nel contratto siano concesse in sub affidamento, il Fornitore è tenuto a trasferire alle imprese subaffidatarie i propri impegni in merito al rispetto della normativa sulla sicurezza e degli obblighi contrattuali limitatamente all'attività subaffidata e a promuovere il loro coordinamento, oltre a verificare che il personale dei propri subaffidatari sia stato anch'esso formato e addestrato al rispetto delle suddette norme e prescrizioni.

Nel rispetto dei principi di cooperazione e coordinamento, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii., il Fornitore deve partecipare alle riunioni indette dal Referente Aziendale/Direttore dell'Esecuzione del Gruppo Hera. La firma del verbale di Riunione di coordinamento e cooperazione è impegnativa per il Fornitore in particolare per quanto riguarda l'orario in cui accedere in cantiere/punto di consegna; le caratteristiche del mezzo di trasporto del materiale al fine di verificare la compatibilità con quelle del cantiere/punto di consegna; il percorso che il mezzo deve seguire per raggiungere la zona di scarico del materiale; le modalità di scarico del materiale.

Qualora il Gruppo Hera dovesse essere oggetto di richieste di risarcimento per violazione delle norme di sicurezza o altre norme applicabili, di qualsiasi tipo, il Fornitore sarà tenuto a manlevare il Gruppo Hera, come meglio specificato al precedente art. 3.

Art. 8- Proprietà industriale e commerciale

Il Fornitore garantisce di essere in possesso (ove necessario) delle licenze e dei brevetti relativi ai materiali ed alle apparecchiature oggetto del contratto e comunque di essere titolare dei diritti inerenti alla produzione e/o alla vendita. Il Fornitore è obbligato al rispetto di tutte le norme legislative e regolamentari poste a tutela dei diritti di brevetto (ivi compresi i modelli di utilità), dei diritti sulle opere dell'ingegno, licenze, disegni, modelli, marchi di fabbrica od altro concernenti i prodotti, i materiali, i procedimenti (anche in riferimento ai metodi ed agli strumenti utilizzati dal venditore per la produzione dei beni forniti) ed i mezzi, tutti utilizzati nell'adempimento del contratto.

In caso di contestazioni/rivendicazioni da parte di terzi in merito alle violazioni delle norme suddette, il Fornitore sarà tenuto a manlevare la Committente come meglio specificato al precedente art. 3.

Il Fornitore si obbliga ad ottenere, a propria cura e spese, le cessioni, licenze od autorizzazioni necessarie, come pure a sopportare tutte le spese eventuali per diritti, rivendicazioni ed indennità relative, avendo lo stesso di ciò tenuto in debito conto nell'accettare il contratto/ordine.

Quelle parti della fornitura per cui fosse imposta al Gruppo Hera la sostituzione o la modifica a seguito di contestazione in relazione al contenuto del presente articolo, dovranno essere al più presto – entro il limite di tempo comunicato per iscritto dalla Committente – sostituite o modificate a completa cura e spese del Fornitore, fermo restando il mantenimento delle caratteristiche di funzionamento e delle garanzie contrattuali e di legge.

Art. 9 - Accettazione e proprietà dei beni - Garanzie e collaudi

Il Gruppo Hera si riserva la facoltà di verificare, ad ogni consegna di beni forniti, anche ripartita in più lotti, prima dell'accettazione della fornitura, la conformità di essa a quanto stabilito nelle prescrizioni tecniche redatte dalla Committente, nonché la corrispondenza alla documentazione di gara/contratto. Laddove non sussistano prescrizioni tecniche, il Fornitore è tenuto a far eseguire, prima della consegna, le verifiche ed i collaudi comunque prescritti per legge o per contratto. Il Fornitore è tenuto a fornire la documentazione attestante il relativo esito favorevole su semplice richiesta del Gruppo Hera.

In caso di fornitura di impianti o macchinari, è essenziale che le loro caratteristiche tecniche, di ideazione, di proporzionamento e di funzionamento, la quantità dei beni, i rendimenti ed i consumi, corrispondano alle descrizioni e specifiche riportate nella richiesta d'offerta e/o nei relativi allegati, nonché alle prescrizioni delle norme vigenti in materia, pena la risoluzione del contratto per colpa del Fornitore. L'accettazione della fornitura da parte della Committente è subordinata all'esito positivo dei controlli che potranno essere effettuati successivamente alla consegna/esecuzione, anche in riferimento ai requisiti minimi di efficienza energetica ove prescritti dalla Committente o a quelli eventualmente migliorativi dichiarati dal Fornitore nella propria offerta. Le spese relative saranno a carico del Fornitore sino alla concorrenza del 2% dell'importo del contratto, con un minimo di Euro 500,00 (Cinquecento).

I beni dovranno conservare, per il periodo di garanzia di 24 mesi, le caratteristiche tecniche richieste. Il Fornitore ne garantisce comunque il buon funzionamento in esercizio; il periodo di garanzia avrà decorrenza dalla data di ogni singola consegna dei prodotti forniti. In caso di consegna frazionata, tale periodo avrà decorrenza da ogni distinta consegna. In caso di fornitura di impianti o macchinari, tale periodo avrà decorrenza dalla data di consegna dell'impianto o del macchinario nella sua completezza.

In ogni caso, salvo diversa pattuizione scritta, il Fornitore provvederà alla rimozione e/o distruzione della fornitura respinta entro il limite di tempo indicato per iscritto dal Gruppo Hera; in caso contrario il Gruppo Hera avrà pieno titolo di intervenire, con mezzi propri o di terzi, addebitando le relative spese al Fornitore.

Art. 10 - Termini di pagamento - Invariabilità dei prezzi

I corrispettivi sono liquidati mensilmente e pagati nel termine indicato nel contratto/ordine dietro presentazione di regolare fattura da parte del Fornitore, mediante bonifico bancario o postale sullo specifico conto corrente indicato in fattura. Costituisce condizione essenziale per il pagamento il fatto che le forniture consegnate soddisfino gli standards di qualità previsti nella documentazione tecnica contrattuale.

Il Fornitore, nel rispetto della normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, prevista dall'art. 3 della Legge n. 136/2010, è tenuto a trasmettere alla Contabilità Fornitori gli estremi del conto corrente bancario o postale (indicazione codice Iban), nonché le generalità (nome, cognome e numero di codice fiscale) delle persone fisiche abilitate ad operarvi.

Il Fornitore è tenuto all'atto dell'emissione della fattura a garantire il rispetto di tale obbligo. Si precisa che il conto corrente comunicato potrà essere riferito al contratto/ordine anche in via non esclusiva. Si specifica altresì che anche i pagamenti nei confronti dei subfornitori, a pena di nullità assoluta dei contratti con essi stipulati, dovranno essere effettuati dal Fornitore tramite bonifico bancario o postale avvalendosi di conti correnti dedicati. Sarà onere del Fornitore riportare in fattura, in coerenza con quanto indicato nelle condizioni di pagamento, l'eventuale Codice Identificativo Gara (c.d. C.I.G.), l'eventuale Codice Unico di Progetto (c.d. C.U.P.) o l'eventuale dizione "attività non soggetta a codice C.U.P.". Il Gruppo Hera declina ogni responsabilità per ritardati pagamenti dovuti alla omessa indicazione in fattura di tali riferimenti.

Il Fornitore si impegna a mantenere invariata la modalità di fatturazione convenuta per l'intera durata contrattuale ed a riportare su ogni fattura esclusivamente i compensi ad essa pertinenti e l'indicazione dei documenti ad essa corrispondenti (ricevuta fiscale, buono di lavorazione, nota o distinta di intervento, d.d.t. ecc..) comprovanti le consegne effettuate. Qualora il Fornitore sia costituita nella forma di Raggruppamento Temporaneo di Imprese, ciascun soggetto componente il Raggruppamento dovrà emettere fattura direttamente nei confronti della Committente. In tal caso, le fatture emesse da ciascuna impresa del RTI, riferite alla medesima entrata merci, dovranno pervenire alla Contabilità Fornitori della Committente corredate, ciascuna, dalla dichiarazione resa - nelle forme di cui al D.p.r. 445/2000 - dal legale rappresentante della Capogruppo, che autorizzi la Committente stessa a corrispondere direttamente a ciascuna impresa mandante il relativo compenso; • da copia del relativo D.D.T.

Il pagamento dei corrispettivi non implica accettazione dei beni da parte del Gruppo Hera in termini di condizioni di qualità, quantità, prezzo e non significa che il Gruppo Hera rinunci ai diritti direttamente o indirettamente derivanti dalle condizioni contrattuali o dalla legislazione applicabile.

I prezzi contrattuali rimarranno fissi ed invariabili per tutta la durata del contratto/ordine; è ammessa la revisione prezzi di cui all'art. 60 del D. Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii. a decorrere dall'eventuale prosecuzione del rapporto contrattuale oltre anni 1 dalla data di formulazione dell'offerta.

Qualora in corso di esecuzione del contratto – in conseguenza di modifiche o varianti disposte ai sensi delle norme di legge - il Gruppo Hera reputi necessario un incremento o una diminuzione delle prestazioni sino a concorrenza del 20% (venti per cento) dell'importo contrattuale di cui all'art. 120, c. 9 del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii., il Fornitore è obbligato a svolgere tali prestazioni alle medesime condizioni previste nel contratto originario, senza che per queste possa chiedere compensi e/o indennizzi di qualsiasi specie né, tanto meno, far valere il diritto alla risoluzione del contratto stesso.

Art. 11 - Divieto di cessione del contratto/ordine o del credito

È fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, sotto qualunque forma, in tutto o anche solo in parte, il contratto di fornitura a pena di nullità, fatti salvi i casi di sostituzione del Fornitore con nuovo soggetto, a causa di una delle seguenti circostanze, a condizione che il nuovo operatore economico soddisfi i criteri di selezione qualitativa stabiliti inizialmente, purché ciò non implichi altre modifiche sostanziali al contratto e non sia finalizzato ad eludere l'applicazione delle norme di legge: per causa di morte o per contratto, anche a seguito di ristrutturazioni societarie, comprese rilevazioni, fusioni, scissioni, acquisizione o insolvenza.

Ai sensi dell'art. 1260, comma 2, del Codice Civile è esclusa qualunque cessione di crediti senza preventiva autorizzazione scritta da parte del Gruppo Hera; essendo il contratto/ordine parte integrante dei documenti probatori di tali crediti ex art.1262 del codice civile, la presente clausola si presume conosciuta dal cessionario al momento della cessione ed impedisce l'acquisto in buona fede da parte di quest'ultimo di tali crediti sulla base dell'art. 1260 del codice civile.

È fatto inoltre divieto al Fornitore di emettere tratte e ricevute di deleghe bancarie per il pagamento della fornitura. In ogni caso, se tratta o ricevuta di delega bancaria venisse emessa, non verrà ritirata ed il Fornitore sarà ritenuto responsabile dei danni derivanti dal suo mancato ritiro.

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI FORNITURA BENI (CGCB)**Art. 12- Compensazione**

Qualora il Gruppo Hera dovesse addebitare al Fornitore una qualsiasi somma sulla base delle pattuizioni contrattuali, il Fornitore autorizza espressamente il Gruppo Hera ad emettere fattura corrispondente ed a detrarre il relativo importo dagli importi ancora dovuti dal Gruppo Hera allo stesso Fornitore, o a sommare il detto credito a qualsivoglia credito a favore del Gruppo Hera. La compensazione ha luogo sulla base delle regole previste dall'art.1243 del codice civile.

Art. 13 - Legislazione e Foro competente

La legislazione vigente è quella italiana. Tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti nell'interpretazione ed esecuzione delle obbligazioni contrattuali verranno risolte di comune accordo tra le parti. In caso di mancanza di accordo, per ogni controversia relativa a procedimenti e contratti di **Marche Multiservizi** sarà competente in via esclusiva il Foro di Pesaro.

Art. 14 - Requisiti di sicurezza e Privacy

La presente fornitura non comporta trattamento di dati personali per conto del Titolare e, quindi, non necessita di nomina di Responsabile esterno del Trattamento, secondo la normativa riguardante il trattamento dei dati personali e, in particolare, il GDPR 679/2016.

Relativamente ai dati personali necessari e funzionali al contratto/ordine, Committente e Fornitore agiranno – ognuna per la parte di propria competenza – in qualità di Titolare autonomo del trattamento, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali ed, in particolare, del GDPR 679/2016, della normativa europea e nazionale, anche di natura regolamentare, nonché dei provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali.

Art. 15 - Sistema Q.S.A. - Schede di valutazione delle prestazioni del Fornitore

Al fine di monitorare l'Elenco Fornitori qualificati, è attiva una procedura di valutazione degli acquisti con l'ausilio di check list specifiche da utilizzarsi periodicamente per la sorveglianza delle prestazioni del Fornitore, da compilare a cura del personale individuato dal Gruppo Hera. Nei casi di rilievo di comportamenti non conformi, copia della check list di riferimento compilata verrà inviata, tramite telefax o PEC, al Fornitore. Tali check list sono state elaborate per monitorare le fasi di ogni singolo contratto ritenute più critiche ai fini della Qualità, della Sicurezza e della prestazione Ambientale, ad insindacabile giudizio del Gruppo Hera, ivi comprese quelle relative alla produzione dei documenti normativamente e contrattualmente previsti. In applicazione della disciplina prevista nel documento denominato "Nota informativa gestione Elenco Fornitori Gruppo Hera" - rinvenibile sul portale del Gruppo Hera al seguente percorso <https://www.gruppohera.it/gruppo/fornitori/diventare-fornitori> - il Gruppo Hera: ► applica al Fornitore in sede di chiusura di una non conformità rilevata ed in relazione alla merceologia di appartenenza del contratto, i punti di penalizzazione determinati a seguito della gestione della stessa non conformità; ► trimestralmente, procede (per ogni singola merceologia) al calcolo, ed alla conseguente attribuzione, dei punti di bonus eventuale spettanti al Fornitore in ragione delle non conformità su di essa chiuse in tale periodo.

Concorrono tanto all'applicazione dei punti di penalizzazione quanto al riconoscimento di quelli di eventuale bonus, secondo le modalità previste nel suddetto documento, anche le non conformità chiuse, con riferimento al contratto in oggetto, sui soggetti partner del Fornitore così come definiti nell'ambito della stessa "Nota informativa gestione elenco fornitori del Gruppo Hera". Il Fornitore può visualizzare in ogni momento lo stato del proprio rating, in ogni Gruppo Merci nel quale è qualificato, accedendo con le proprie credenziali in Hera_Pro nella sezione "Performance fornitore/Scorecard di categoria". Il Gruppo Hera potrà riservarsi di effettuare attività di audit presso il Fornitore dove ritenga necessario verificare i livelli di implementazione del sistema Q.S.A. dell'Impresa stessa in riferimento all'attuazione dei principi contenuti nella "Politica per la Qualità e la Sostenibilità" del Gruppo HERA.

Ai sensi del secondo comma dell'art. 1341 del codice civile il Fornitore dichiara di approvare espressamente i seguenti articoli delle presenti Condizioni generali di contratto di fornitura beni:

2 "Validità ed accettazione dei documenti che regolano i rapporti contrattuali fra le parti"; 3 "Oneri e Responsabilità a carico del Fornitore – Subaffidamenti"; 4 "Consegna dei beni - Penali per ritardo"; 5 "Clausola risolutiva espressa"; 7 "Disposizioni in materia di sicurezza e ambiente" 9 "Accettazione e proprietà dei beni - Garanzie e collaudi"; 10 "Termini di pagamento – Invariabilità dei prezzi"; 11 "Divieto di cessione del contratto/ordine o del credito"; 12 "Compensazione"; 13 "Legislazione e Foro competente"; 14 - Requisiti di sicurezza e Privacy.

Il Fornitore